



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le
Pari Opportunità



Apertato in data
12/09/2011 ore 15,15

**PROGETTO DI LEGGE: RIFORMA PREVIDENZIALE: ISTITUZIONE DEL SISTEMA
COMPLEMENTARE**

**EMENDAMENTI PROPOSTI DAL
GOVERNO**

Art.1

Denominazione e scopo di FONDISS

La presente legge disciplina la costituzione della
Pensione di Previdenza Complementare della
Repubblica di San Marino, prevedendone
l'istituzione presso l'Istituto per la Sicurezza
Sociale.

Il Fondo di Previdenza Complementare dell'ISS è di
seguito denominato "FONDISS".

FONDISS ha un patrimonio separato ed autonomo
rispetto al patrimonio dell'Istituto per la Sicurezza
Sociale.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le
Pari Opportunità*

FONDISS ha lo scopo di assicurare adeguati livelli di copertura previdenziale rispetto alla retribuzione/reddito finale dell'iscritto al momento del pensionamento. Tale copertura previdenziale interviene in maniera complementare al sistema previdenziale obbligatorio, così come previsto dalla Legge n. 15/1983 e successive modifiche. Il sistema previdenziale obbligatorio previsto dalla Legge n.15/1983 verrà di seguito denominato Sistema di Previdenza Principale.

Lo scopo di FONDISS è perseguito nell'esclusivo interesse degli iscritti, mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse e l'erogazione delle prestazioni, così come previsto dalla presente normativa.

FONDISS non ha scopo di lucro e potrà essere utilizzato, altresì, quale fondo per la non autosufficienza in favore degli iscritti. Tale utilizzo del fondo sarà subordinato all'emanazione di apposita **Decreto**—Legge che definirà una



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le
Pari Opportunità*

contribuzione aggiuntiva a quella stabilita per il settore previdenziale e ne disciplinerà, inoltre, dettagliatamente le prestazioni finanziate.

Art. 5

Il Comitato Amministratore

FONDISS è gestito da un Comitato Amministratore composto da sei membri. La nomina dei membri viene effettuata dal Consiglio Grande e Generale su designazione delle associazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi, rispettando il criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi. Tre membri vengono designati da parte delle associazioni sindacali. Tre membri vengono designati dalle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi. Le associazioni datoriali, dei lavoratori autonomi e le associazioni sindacali, in presenza di giustificati e comprovati motivi, possono indicare al



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le

Pari Opportunità

Consiglio Grande e Generale la revoca del proprio designato.

I componenti del Comitato Amministratore devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità così come previsto dal successivo articolo 7.

I componenti il Comitato Amministratore durano in carica 6 anni e non possono essere rieletti per più di due volte anche non consecutive.

Il Comitato Amministratore delibera a maggioranza assoluta dei presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

1. annualmente alla chiusura dell'esercizio contabile predispone, ed invia al Consiglio Grande e Generale e al Comitato Esecutivo dell'ISS, un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione;



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le
Pari Opportunità*

2. per la trattazione di particolari argomenti può attribuire deleghe ai propri membri;
3. propone al Congresso di Stato i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio di FONDISS, nel caso rilevi situazioni potenzialmente pericolose per il mantenimento dell'equilibrio stesso;
4. provvede alla predisposizione del Regolamento di FONDISS da sottoporre all'approvazione del **Consiglio Grande e Generale** Congresso di Stato nonché eventuali successive modifiche;
5. fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione ordinaria di FONDISS;
6. definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Legge, i criteri di ripartizione ed individuazione del rischio nella scelta degli



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le
Pari Opportunità*

investimenti;

7. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Legge, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio di FONDISS, scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e provvede alla stipula della relativa convenzione. Lo schema di convenzione, le modalità di affidamento dei fondi e di selezione della società di gestione saranno oggetto di apposito Decreto Delegato da emanarsi entro il 31 dicembre 2011;

8. dovrà riunirsi obbligatoriamente almeno una volta al mese con un minimo di 15 incontri su base annua.

Alle riunioni del Comitato Amministratore assiste il Direttore Generale dell'ISS o un suo delegato.

Il Congresso di Stato definirà i compensi del Comitato Amministratore che saranno posti a carico



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le
Pari Opportunità*

di FONDISS.

Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Amministratore.

Art. 11

Impiego delle risorse

FONDISS deve essere gestito secondo principi di prudenza e trasparenza nei confronti degli iscritti e sarà strutturato in un unico comparto prudenziale al fine di garantire la restituzione integrale del capitale versato al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica, così come previsto dal successivo art. 17.

L'importo minimo garantito da FONDISS ai propri iscritti al momento del pensionamento è pari alla somma dei contributi versati dagli iscritti e dai datori di lavoro, compresi i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, al netto di eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Il Comitato Amministratore può decidere di



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le

Pari Opportunità

prevedere ulteriori garanzie rispetto alla conservazione del capitale prevedendo un tasso di rendimento annuo minimo sul capitale versato dagli iscritti e dai datori di lavoro.

FONDISS può gestire le risorse direttamente senza alcuna intermediazione, rispettando comunque i limiti di cui al presente articolo e tenendo sempre presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti. Ovvero, può decidere di avvalersi di soggetti terzi attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni così come previsto all'art. 5 comma 7 del presente provvedimento. I soggetti terzi, individuati come gestori, dovranno necessariamente essere scelti tra coloro che sono autorizzati all'esercizio delle attività riservate di cui all'Allegato 1 Legge n. 165/2005, Lettera D4 Gestione di portafogli di strumenti finanziari, Lettera E Servizi di Investimento collettivo e Lettera F Servizi di investimento collettivo non tradizionali.

FONDISS non può in alcun caso assumere o concedere prestiti e prestare garanzie in favore di terzi.

Nelle politiche di investimento e nell'ambito delle disponibilità di competenza, FONDISS deve



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le
Pari Opportunità*

rispettare i seguenti limiti:

- a. non può investire in azioni o quote con diritto di voto per un valore nominale superiore al 5% del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse da una singola società;
- b. un singolo investimento in un titolo azionario non può eccedere il 5% del totale degli attivi di FONDISS; gli investimenti in titoli azionari non possono eccedere il 10% del totale degli attivi di FONDISS;
- c. investimenti in obbligazioni societarie di un singolo emittente non possono eccedere il 2,5% del totale degli attivi di FONDISS, con l'eccezione di titoli emessi o con garanzia dello Stato della Repubblica di San Marino il cui limite è fissato nel ~~25~~ **30%** del totale degli attivi di FONDISS. Tale limite è individuato nel 20% del totale degli attivi del Fondo per ogni singolo emittente nel caso si tratti di titoli emessi o con garanzia di



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le
Pari Opportunità*

uno Stato Sovrano dell'Unione Europea;

d. sono ammessi investimenti in immobili in proprietà esclusiva del fondo stesso fino ad un massimo del 5% del totale del fondo la cui gestione non può essere delegata a terzi;

e. non sono ammessi investimenti in titoli derivati;

f. non sono ammessi investimenti in futures;

g. il patrimonio di FONDISS deve essere investito, in maniera predominante su mercati regolamentati fatta salva la possibilità di investire in titoli emessi da Istituti di Credito Sammarinesi nel rispetto dei limiti previsti precedenti;

h. investimenti finalizzati attraverso il tramite dello Stato allo sviluppo economico/sociale sammarinese nella misura non superiore al 20%.

FONDISS deve privilegiare, salvaguardando il



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le

Pari Opportunità

principio di prudenza nella gestione delle risorse, investimenti che abbiano finalità sociali, etiche ed ambientali.

FONDISS dovrà essere strutturato secondo una gestione orientata alla prudenza attraverso un'unica linea di investimento (monocomparto).

Art. 15

Finanziamento e Contribuzione

Al fine di costituire il Patrimonio iniziale di garanzia di FONDISS e reperire le risorse necessarie alla costituzione e all'avvio del fondo stesso è stabilito il trasferimento dal Fondo di Perequazione Previdenziale, previsto dall'art. 9 della Legge n. 157/2005 e successive integrazioni, di un importo complessivo così come da Bilancio Consuntivo 2011 dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Il Fondo di Perequazione verrà, inoltre, utilizzato al fine di garantire la conservazione della contribuzione di ciascun aderente in relazione all'andamento del



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le
Pari Opportunità*

Fondo.I

Il Fondo di Perequazione potrà essere rifinanziato o incrementato:

- attraverso la fiscalità generale;
- attraverso le over performance di FONDISS in relazione ad una percentuale di riferimento che verrà definita dal Comitato Amministratore;

FONDISS può accettare donazioni, eredità e conseguire legati che siano strumentali alla propria attività, previa deliberazione del Comitato Amministratore. Tali attività confluiranno nel Fondo di Perequazione.

Il finanziamento di FONDISS è attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente a partire dal 1° **luglio** 2012. Se trattasi di lavoratori autonomi il finanziamento di FONDISS è attuato mediante contribuzione a carico dei soggetti stessi a partire dalla stessa data. In riferimento ai lavoratori dipendenti la quota di contribuzione dovrà essere ripartita in modo uguale tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti nonché tra committente e titolare di rapporto di lavoro coordinato e



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le

Pari Opportunità

continuativo ai sensi dell'art. 18 della Legge n.131/2005 e **successive modifiche.**

La contribuzione obbligatoria prevista per il finanziamento di FONDISS è così stabilita:

L'aliquota del contributo a carico dei lavoratori dipendenti e titolari co.co.pro, da calcolarsi sull'imponibile previdenziale, avrà la seguente decorrenza progressiva:

01/07/2012 aliquota 0,5%

01/01/2014 aliquota 1%

01/01/2016 aliquota 1,5%

01/01/2018 aliquota 2%

L'aliquota del contributo a carico dei datori di lavoro o committenti, in favore dei lavoratori dipendenti o titolari di co.co.pro, avrà la seguente decorrenza progressiva:

01/07/2012 aliquota 0,5%

01/01/2014 aliquota 1%

01/01/2016 aliquota 1,5%



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le

Pari Opportunità

01/01/2018 aliquota 2%

Qualora durante l'attività lavorativa il lavoratore dipendente usufruisca della indennità economica temporanea di cui al Titolo III della Legge n. 42/1955, degli ammortizzatori sociali di cui alla Legge n.73/2010 e successive modifiche e delle aspettative post partum di cui alla Legge n.47/2008, l'aliquota del contributo dovuto sarà applicata sul valore della indennità percepita prelevando l'importo dalla Cassa Compensazione Lavoratori Autonomi e Lavoratori Dipendenti di cui all'art. 14 della legge n. 156 del 1990 e successive modifiche.

L'aliquota del contributo a carico dei lavoratori autonomi e appartenenti alla macrocategoria dei lavoratori agricoli, da calcolarsi sul reddito di impresa o di lavoro autonomo che, comunque, non potrà essere inferiore al reddito minimo previsto dal sistema di previdenza principale, avrà la seguente decorrenza progressiva:

01/07/2012 aliquota 1%

01/01/2014 aliquota 2%

01/01/2016 aliquota 3%



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le

Pari Opportunità

01/01/2018 aliquota 4%

I versamenti sopradescritti avvengono secondo le seguenti modalità: per i lavoratori dipendenti ai sensi dell'art.6 della Legge n.15/1983, per i lavoratori autonomi ai sensi del Decreto n. 168/1985 e successive modifiche.

~~Per le categorie di lavoratori autonomi che possono contare su un patrimonio in attivo, così come emergerà dal bilancio consuntivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale al 31 dicembre 2011, al fine di riconoscere gli accantonamenti sino ad oggi maturati nel sistema di previdenza principale, viene previsto un contributo aggiuntivo pari al 2% da calcolarsi sul reddito di impresa o di lavoro autonomo effettivamente dichiarato, che sarà posto a carico del Bilancio dello Stato. Tale contributo aggiuntivo verrà riconosciuto sino ad esaurimento del patrimonio accumulato al 31 dicembre 2011 per ciascuna categoria. L'integrazione al contributo obbligatorio verrà accreditata sulla singola posizione di ciascun lavoratore autonomo in attività, appartenente alla categoria che registrerà al 31 dicembre 2011 un patrimonio in attivo.~~



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le
Pari Opportunità*

Ai versamenti obbligatori di cui alla presente legge è riconosciuta natura di credito privilegiato ai sensi dell'art.39 della Legge n.42/1955.

In caso di mancato, ritardato o parziale versamento, il debitore è soggetto alle sanzioni di cui all'art.47 della Legge n.135/2006, nonché alle procedure di riscossione coattiva previste dalla Legge n.70/2004 e successive modifiche.

Anche in presenza del percepimento della pensione ordinaria prevista dal sistema di previdenza principale è ammessa la prosecuzione volontaria della contribuzione a FONDISS.

Come previsto dall'art. 3, della presente Legge, è ammessa una adesione ed una contribuzione volontaria per coloro che non rientrano tra i soggetti obbligati. In questo caso l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione volontaria che rimane totalmente a proprio carico. Tali versamenti saranno soggetti alle disposizioni previste dalla legge n. 92 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'aderente ha in tal caso facoltà di sospendere la contribuzione volontaria attraverso comunicazione scritta al Comitato Amministratore.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le
Pari Opportunità*

E' prevista, inoltre, per i lavoratori dipendenti la possibilità che, attraverso contratti e accordi collettivi, anche aziendali, venga definita un'ulteriore aliquota contributiva da aggiungersi a quella obbligatoria e da accreditarsi presso FONDISS. Gli stessi accordi e contratti collettivi e o aziendali definiranno anche le percentuali di ripartizione della contribuzione aggiuntiva tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

Art. 17

Prestazioni

Il diritto alla prestazione pensionistica viene acquisito dall'iscritto al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel sistema di previdenza principale, avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione a FONDISS. Nel caso in cui l'iscritto non abbia maturato quest'ultimo requisito, avrà comunque diritto alla restituzione delle somme versate attualizzate dietro apposita domanda e nel rispetto della presente normativa. L'iscritto, che percepisca la pensione nel sistema previdenziale principale, ha la facoltà di continuare la contribuzione, secondo quanto previsto dall'art 15 **penultimo** comma e determinare autonomamente il



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le
Pari Opportunità*

momento della fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Le modalità di calcolo delle prestazioni verranno stabilite dal Regolamento del Comitato Amministratore sulla base di coefficienti di conversione in rendita dei capitali in scadenza contenuti nella tabella che verrà emessa con apposito Decreto Delegato entro il 31 dicembre 2011. Tale tabella dovrà essere aggiornata ogni triennio sempre attraverso Decreto Delegato su proposta del Comitato Amministratore.

La prestazione pensionistica complementare potrà essere erogata in capitale fino ad un massimo del 30% della posizione individuale maturata e, per la residua parte, sotto forma di rendita. Nel calcolo della posizione individuale vanno dedotte le anticipazioni ottenute e non reintegrate.

L'iscritto a FONDISS da almeno otto anni può richiedere un'anticipazione fino ad un massimo del 30% della posizione individuale accumulata, per:

1. spese sanitarie;
2. spese relative all'acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le
Pari Opportunità*

figli;

3. spese universitarie per il titolare ed i componenti del nucleo familiare;
4. stato di inoccupazione da almeno 12 mesi. Tale periodo decorrerà dal temine dell'eventuale percepimento, sia in territorio sammarinese che all'estero, di ammortizzatori sociali.

Le modalità di richiesta di anticipazione, nonché la possibilità di reintegro della propria posizione in FONDISS, saranno stabilite secondo modalità previste dal Regolamento emanato dal Comitato Amministratore. Le anticipazioni richieste inerenti alle spese sanitarie devono essere concesse dietro parere del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che, a tal fine, valutata la presenza di gravi patologie, potrà dare parere favorevole alla richiesta.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 50% della posizione individuale maturata.

In deroga al terzo comma del presente articolo al titolare del diritto verrà liquidata la prestazione pensionistica complementare integralmente in



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le

Pari Opportunità

capitale, per l'importo pari alla posizione individuale maturata, qualora la rendita risultante al momento del pensionamento, sia minore o uguale al 25% dell'integrazione speciale di cui alla Legge n. 15 del 25/02/98 e successive modifiche e integrazioni.

Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi vincoli di incedibilità, impignorabilità e insequestrabilità in vigore per le prestazioni erogate dal sistema di previdenza principale.

In caso di morte del pensionato, ai superstiti aventi diritto, di cui all'art. 15 della Legge n. 15/1983, spetta una prestazione commisurata sulla base di quanto disposto all'art. 33 della stessa legge e successive modifiche.

Gli iscritti ai quali sia stata riconosciuta, dalle Commissioni mediche dell'I.S.S., una inabilità permanente pari ad almeno il 50%, è riconosciuta la facoltà di richiedere un'anticipazione fino ad un massimo del 30% della posizione accumulata. In tal caso l'iscritto è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo nel sistema di previdenza complementare.

Non sono ammesse altre tipologie di anticipazione o di riscatto diversi da quelle precedenti e da quelle



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

per la Sanità e la Sicurezza Sociale,

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le
Pari Opportunità*

previste all'articolo 18.

Nuovo Art. 24

***Responsabilità dei componenti il Comitato
Amministratore di FONDISS***

**Ai componenti si applicano in materia di
responsabilità le disposizioni previste dal Titolo II
Capo II del Decreto delegato 24 febbraio 2011 n.46
e successive modifiche**